

DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 1999

Segnalazioni di squilibrio ex art. 11, comma 4, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “decreto legislativo n. 124 del 1993”);

Visto l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall’art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;

Visto l’art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale prevede che nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla Commissione, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo;

Visto, inoltre, l’art. 15 del decreto legislativo n. 124 del 1993, che dispone, tra l’altro, che nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e dei responsabili del fondo pensione si applicano gli artt. 2392 e seguenti del codice civile e nei confronti degli organi di controllo l’art. 2407 del codice civile;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni richiamate, gli amministratori, i sindaci e i responsabili dei fondi pensione devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario;

Considerato che le predette disposizioni sono applicabili a tutte le forme pensionistiche complementari sia di nuova istituzione sia preesistenti all’entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, qualunque sia il regime delle prestazioni e delle contribuzioni adottato;

Considerato che non risulta possibile individuare le tipologie di vicende capaci di incidere sull’equilibrio del fondo in maniera pienamente esaustiva, e che è dunque necessario fare riferimento anche al prudente apprezzamento degli organi dei fondi e dei responsabili per l’individuazione, nei casi concreti, di ogni altra vicenda capace comunque di incidere sul predetto equilibrio;

Considerato che l’obbligo di comunicare preventivamente alla Commissione i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione non esonera gli amministratori, i responsabili dei fondi e i sindaci, per quanto di competenza, dall’adottare senza indugio, ove ciò risulti nell’interesse degli iscritti al fondo, i menzionati provvedimenti;

Ritenuto che la segnalazione della sussistenza di situazioni di squilibrio o di vicende capaci di incidere sull’equilibrio dei fondi pensione costituisce informazione rilevante al fine di pianificare l’avvio dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche preesistenti;

Ritenuto inoltre opportuno che, entro un breve periodo di tempo dalla data di iscrizione all’albo dei fondi pensione, le forme pensionistiche preesistenti debbano comunicare alla Commissione l’eventuale sussistenza di situazioni di squilibrio o di vicende capaci di incidere sull’equilibrio del fondo;

DELIBERA:

1. Sono individuate come vicende potenzialmente capaci di incidere sull’equilibrio del fondo pensione quelle riguardanti:

- l'evoluzione del contesto normativo e regolamentare di riferimento;
 - l'andamento della gestione amministrativa, il funzionamento degli organi associativi e l'organizzazione interna del fondo;
 - il numero degli iscritti attivi e dei pensionati;
 - l'andamento dei flussi contributivi e delle prestazioni;
 - il risultato degli investimenti mobiliari e immobiliari, anche in relazione all'andamento dei mercati di riferimento, nonché l'esigibilità dei crediti;
 - la situazione tecnico-attuariale del fondo;
 - le ipotesi di riorganizzazione e di trasformazione del fondo, ivi inclusi lo scioglimento e il trasferimento delle posizioni ad altro fondo.
2. Agli organi e ai responsabili delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, con la sola esclusione di quelle di cui all'art. 18, comma 3, è rimessa, nell'esercizio dell'attività di costante vigilanza sulla complessiva situazione del fondo, l'individuazione di ogni altra vicenda capace di incidere, in base a un prudente apprezzamento, sull'equilibrio del fondo medesimo, ivi comprese le irregolarità eventualmente riscontrate.
3. In presenza di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo, gli organi ed i responsabili delle forme pensionistiche complementari sopra menzionate devono, conformemente alle rispettive competenze:
- comunicare preventivamente alla Commissione i provvedimenti ritenuti opportuni per salvaguardare l'equilibrio del fondo;
 - adottare senza indugio tali provvedimenti ove, secondo il proprio prudente apprezzamento, ciò risulti conforme agli interessi degli iscritti al fondo, dandone immediata comunicazione alla Commissione.
- Le comunicazioni sono effettuate utilizzando lo schema allegato, cui può essere unita una relazione esplicativa in forma libera.
4. Con riferimento alle forme pensionistiche preesistenti, l'eventuale sussistenza, alla data dell'iscrizione all'albo, di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo, deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di iscrizione, con le modalità sopra indicate, a prescindere da eventuali precedenti comunicazioni.
5. Con riferimento alle forme pensionistiche preesistenti istituite all'interno di società o enti, con esclusione di quelle di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, le comunicazioni di cui alla presente delibera sono effettuate a firma del rappresentante legale della società o ente, del presidente dell'organismo di sorveglianza di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo decreto e del presidente di eventuale altro organismo della forma pensionistica.
6. Le comunicazioni di cui alla presente delibera possono essere effettuate dagli organi competenti anche disgiuntamente.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1999

Il Presidente: Bessone

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA A VICENDE CAPACI DI INCIDERE
SULL'EQUILIBRIO DEL FONDO**

- Denominazione fondo _____

- Numero di iscrizione all'Albo _____
- Dati riferiti all'esercizio (indicare anno) _____
- Unità di conto utilizzata Lire Euro
- Regime prestazioni
 - A contribuzione definita
 - A prestazione definita
 - Regime ibrido (presenza di sezioni a diverso regime)
 - * in quest'ultimo caso fornire una sintetica descrizione del regime¹ _____

- Numero iscritti attivi _____
- Numero pensionati _____
- Contributi _____
- Prestazioni _____
- Attivo netto destinato alle prestazioni _____
- Il fondo è in condizioni di squilibrio di natura attuariale?
 - No
 - Sì
 - * fornire entità squilibrio _____
- Sono in atto situazioni di squilibrio diverse da quelle di natura attuariale?
 - No
 - Sì
 - *descrivere tipologia squilibrio² _____

¹ Ove opportuno fornire le informazioni successive distinte per regime.

² Fare riferimento, ove possibile, alla classificazione di cui alla delibera della Commissione del 13 luglio 1999 in materia di comunicazioni ex art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 1993.

- _____
- _____

Descrivere i provvedimenti adottati e quelli programmati per salvaguardare o ripristinare l'equilibrio del fondo

- Provvedimenti adottati _____

- Provvedimenti programmati _____

- I suddetti provvedimenti richiedono modifiche statutarie?

- No

- Sì

* descrivere le modifiche _____

- Descrivere sinteticamente le prospettive future del fondo _____

- Data della comunicazione _____

Firmato:
(anche disgiuntamente; indicare in chiaro i nominativi dei firmatari)
il Presidente dell'organo di amministrazione
il Presidente dell'organo di controllo
il Responsabile del fondo (ove esistente)